



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

N° 2631/2012 RG E

Il Tribunale per i Minorenni di Milano riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Presidente rel           dott. Daniela Guarnieri

Giudice                   dott. Elly Marino

Giudice onorario       dott. Gianni Kaufman

Giudice onorario       dott. Paola Dalla Negra

ha emesso il seguente

*Veru. 7675/12*

DECRETO

con riferimento ai minori:

██████ MATTEO nato il ██████ a ██████

██████ GINEVRA nata il ██████ a ██████

figli legittimi di ██████ rappresentato e difeso dall'avv. Laura Nencioni- presso il cui studio ha eletto domicilio-, dall'avv. Francesco Zarbo e dall'avv. Flavio Nicolai e di

██████, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Di Matteo e dall'avv. Elia Di Matteo

nel procedimento incardinato ai sensi dell'art. 7 L.15/1/1994 n.64 dal ricorso del PM del 3/9/2012 in seguito a presentazione all'Autorità Centrale in data 8/8/2012, da parte del padre, di richiesta di riconsegna e rimpatrio dei figli in applicazione degli artt. 12, 13 e 29 della Convenzione dell'Aja 25/10/1980, ratificata dall'Italia con L.15/1/1994 n°64 :

sentiti in camera di consiglio entrambi i genitori;

visti gli atti prodotti nel presente procedimento ;

sentite le conclusioni del PM che , pur ritenendo illegittimo il trasferimento dei minori in Italia, ha chiesto di svolgere un'osservazione in contesto protetto dei rapporti tra i bambini e il padre al fine di verificare se sussista la situazione di cui all'art. 13 lett.B della Convenzione ;

sentite le richieste del ricorrente , che insisteva nella richiesta di rimpatrio dei figli a Hong Kong e quindi chiedeva la riconsegna a lui dei figli presso la sua residenza cinese; in subordine la riconsegna a lui dei figli per riportarli lui stesso a Hong Kong ; con cui chiedeva infine la condanna della ██████ a corrispondergli tutti i costi e competenze del procedimento;

sentita la madre che ha chiesto il rigetto delle richieste del ricorrente e che si è quindi opposta al rientro dei figli a Hong Kong;

a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza dell'8/11/2012;

OSSERVA

La richiesta del padre trae origine dal fatto che la moglie- con la quale è coniugato dal 2003- il 13 maggio 2012 si è allontanata da Hong Kong, dove la famiglia si era

*M*

trasferita a vivere stabilmente dal 2008, tornando a vivere in Italia con i figli, senza averlo consultato - e in ogni caso contro la sua volontà - e da allora rifiuta di riportare i bambini a Hong Kong, dove lui tuttora vive, intendendo trasferire in modo unilaterale - in violazione dell'affido congiunto che i genitori hanno sui figli- la loro residenza in Italia.

All'esito della loro audizione nel corso dell'udienza, entrambi i genitori hanno confermato le rispettive posizioni, il padre insistendo nelle sue richieste, la madre opponendosi al rientro a Hong Kong dei figli, ritenendo preferibile (e più tutelante per i bambini) rimanere a vivere in Italia con loro, non escludendo peraltro di tornare a vivere in Cina nel caso in cui il Tribunale accogliesse la richiesta di rimpatrio.

L'allontanamento della madre dalla Cina il 13/5/2012 avviene nell'ambito di un periodo di crisi coniugale che perdurava ormai da mesi, crisi che aveva visto i genitori intraprendere percorsi terapeutici e di mediazione a Hong Kong - nel corso dell'ultimo mese concordando anche un periodo di separazione di fatto- senza peraltro ancora sfociare in iniziative giudiziarie.

Iniziativa intrapresa immediatamente dopo l'allontanamento della madre da Hong Kong sia in sede penale (il padre denunciando la madre per sottrazione di minori<sup>1</sup>, la madre denunciando il marito per comportamenti maltrattanti verso di lei e verso i figli<sup>2</sup>) che in sede civile.

Il padre - il giorno successivo all'allontanamento dalla Cina della moglie, il 14/5/2012 - ha infatti presentato richiesta di separazione al Tribunale di Hong Kong, ottenendo in via d'urgenza il medesimo giorno un provvedimento di divieto di espatrio per i minori; nel corso del procedimento davanti al Tribunale cinese sono state fissate contestualmente due udienze: la prima l'8/6/2012 (per instaurare il contraddittorio sul provvedimento emesso il 14/5/2012, notificato alla madre verso la fine di maggio 2012<sup>3</sup>); la seconda il 30/7/2012 (per trattare il merito della separazione); a entrambe le udienze la madre non si è presentata (la seconda udienza peraltro è stata rinviata anche su istanza del padre che ha addotto anche un suo impedimento). Il procedimento di separazione davanti al Tribunale di Hong Kong è stato rinviato a udienza non ancora determinata<sup>4</sup>.

La madre, il 4/6/2012, ha presentato ricorso di separazione davanti al Tribunale di Varese; nel corso del procedimento ha ottenuto il 6/6/2012 in via d'urgenza un provvedimento - emesso inaudita altera parte- di affido esclusivo a lei dei figli e di divieto di espatrio dei minori dall'Italia (notificato al padre il 26/6/2012); il 18/9/2012 un secondo provvedimento - emesso all'udienza

<sup>1</sup> I primi di agosto del 2012

<sup>2</sup> Appena arrivata in Italia, il 28/5/2012

<sup>3</sup> Non è stato possibile nel corso dell'udienza, non essendone le parti in possesso, acquisire documentazione attestante la data della notifica; la madre peraltro ha ammesso di aver ricevuto a maggio la notifica e l'avviso delle udienze, avendo tra l'altro inviato al Tribunale di Hong Kong- per giustificare la sua mancata presentazione, copia del ricorso per separazione presentato in Italia-

<sup>4</sup> "rinvio sine die": l'avvocato ha riferito che l'udienza verrà rissata su richiesta di una delle parti

2  


presidenziale nel pieno contraddittorio delle parti- con il quale è stato confermato il collocamento dei bambini presso la madre e il loro divieto di espatrio e sono stati ratificati gli accordi provvisoriamente raggiunti dalle parti sul diritto di visita del padre<sup>5</sup> e sul mantenimento.

E' provato agli atti che nel corso dell'udienza del 18/9/2012<sup>6</sup> è stato fatto presente dal padre che era pendente procedimento davanti a questo Tribunale istaurato ai sensi della Convenzione dell'Aja; è provato altresì che nella memoria di costituzione depositata prima dell'udienza l'avvocato del padre ha affrontato anche il tema della carenza di giurisdizione del Tribunale italiano per litispendenza internazionale, anche se dalla lettura della sua memoria non risulta aver sollevato formalmente, nelle sue richieste conclusive, l'eccezione. All'esito dell'udienza presidenziale il procedimento è stato rinviato davanti al Giudice istruttore al 14/12/2012.

Entrambi i procedimenti di separazione sono quindi tuttora pendenti.

Il padre ha depositato all'odierna udienza anche copia del ricorso in data 22/10/2012 presentato alla Corte di Cassazione- Sezioni Unite - per regolamentazione di giurisdizione per litispendenza internazionale con riferimento ai due procedimenti di separazione pendenti rispettivamente in Cina e in Italia, lamentando il fatto che il Giudice italiano non si sia pronunciato sull'eccezione di carenza di giurisdizione da lui prospettata nella memoria di costituzione<sup>7</sup> depositata nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Varese; con detto ricorso ha chiesto che sia affermata la giurisdizione del Tribunale della Famiglia di Hong Kong, in quanto primo Giudice adito per la separazione.

All'odierna udienza il padre ha ribadito che non intende accettare la giurisdizione italiana, ritenendo che debba essere il Tribunale di Hong Kong a pronunciarsi sulla separazione, una volta ripristinata la situazione di fatto precedente alla sottrazione dei figli operata dalla madre.

La madre si è opposta al rientro dei figli a Hong Kong sulla base di quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja, facendo valere da un lato i provvedimenti emessi dal Tribunale di Varese che hanno disposto l'affido a lei dei figli, dall'altro a ragioni di preoccupazione per l'incolumità figli (" *esiste la possibilità che siano uccisi o fatti sparire per mano del loro padre* "). Nella sua memoria di costituzione e in udienza ha ripercorso la storia del suo matrimonio, le circostanze del loro trasferimento a Hong Kong<sup>8</sup>, le problematiche di relazione con il marito via via acuitesi nel corso degli anni; ha riferito di comportamenti del marito sempre più minacciosi e violenti nei suoi confronti ( riferiva di modalità educative inappropriate nei confronti dei figli<sup>9</sup> e di

<sup>5</sup> È stato previsto un ampio diritto di visita del padre, con possibilità di trascorrere con loro week- end e periodi di vacanza con l'unico limite di non allontanarsi dall'Italia

<sup>6</sup> cfr verbale dell'udienza 18/9/2012 in atti

<sup>7</sup> Di cui ha depositato copia all'odierna udienza

<sup>8</sup> Da lei inizialmente non gradito ma che aveva accettato per tenere unita la famiglia

<sup>9</sup> Innervosito dal pianto di Matteo, lo trascinava in bagno e lo metteva sotto la doccia per farlo smettere di piangere; chiudeva il figlio in camera al buio lasciandolo piangere per ore perché faceva i capricci

3  


un unico episodio di percosse<sup>10</sup> ai suoi danni - a ottobre 2011 - documentato da certificato medico, episodio occorso allorchè gli aveva comunicato la sua intenzione di separarsi da lui ), comportamenti in conseguenza dei quali gli aveva chiesto di andare a vivere in un'altra abitazione (dove effettivamente il marito si trasferiva ad aprile 2012) ma senza né rivolgersi all'Autorità Giudiziaria né ipotizzare un suo rientro in Italia (aveva infatti reperito anche un'attività lavorativa che avrebbe dovuto iniziare a luglio 2012); riferiva di essersi determinata a lasciare la Cina con i figli il 13/5/2012 dopo una lite intervenuta con il marito la sera del 12 maggio, riferendo che era spaventata e preoccupata dalla prospettiva che il marito ( come le aveva detto allontanandosi da casa quella sera) volesse tornare a vivere nella casa coniugale il lunedì successivo; di aver deciso d'istinto di allontanarsi quella stessa notte e che quindi , all'insaputa del marito, il mattino successivo, aveva cambiato i biglietti aerei che aveva già prenotato per metà giugno ( quando avrebbe dovuto venire in Italia per una vacanza) ed era partita , comunicandogli solo successivamente, tramite e- mail, di trovarsi a Varese dai suoi genitori.

Aggiungeva che inizialmente pensava di rientrare a Hong Kong, dato che oltretutto doveva presentarsi nel nuovo posto di lavoro (dove doveva prendere servizio a fine agosto); il 22/8/2012, tuttavia, dopo aver appreso della presentazione della richiesta di rimpatrio dei figli, aveva deciso di rimanere in Italia, ritenendo più sicuro per lei e per i figli non tornare a Hong Kong.

Sentiti i genitori e vista la documentazione prodotta, ritiene il Tribunale che l'istanza del padre sia fondata e debba quindi essere accolta la sua richiesta di rimpatrio dei figli.

In primo luogo non vi è alcun dubbio, sulla base dell'istruttoria effettuata, che vi sia stata, in base agli artt. 3 e segg. dell'invocata Convenzione , un'illecita sottrazione dei minori da parte della madre in quanto:

- nella ricostruzione dei fatti operata da entrambi i genitori è dato pacificamente acquisito che la residenza abituale dei figli - intesa quale "*luogo in cui il minore , in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione*" (cfr per tutte Cass. n°2093 del 2005)-fino al suo trasferimento in Italia del 13 maggio 2012, era a Hong Kong, luogo in cui Matteo ha vissuto insieme ai genitori da quando aveva poco più di un anno, dove Ginevra è nata e sempre vissuta, dove Matteo frequentava la scuola fino al giorno prima della partenza;

- dalla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i genitori è altresì pacifico che , quando la madre partì da Hong Kong il 13 maggio 2012 il diritto all'affidamento e alla custodia dei figli spettava a entrambi i genitori , coniugati e quindi entrambi titolari ed esercenti in modo congiunto la potestà genitoriale ( nessuno dei due aveva infatti mai adito alcuna Autorità Giudiziaria per ottenere provvedimenti limitativi della

<sup>10</sup> Con calci e pugni, facendola sbattere contro un tavolino

4  


potestà dell'altro genitore); risulta altresì che tali diritti, al momento del trasferimento del minore, erano effettivamente esercitati anche dal padre - nonostante nell'ultimo mese i coniugi avessero deciso di vivere in due abitazioni distinte - dato che, per quanto esposto dalla stessa madre nelle sue memorie (e come è confermato anche dal racconto dell'episodio del 12 maggio) egli aveva conservato "ampia possibilità di recarsi, senza alcuna condizione, a far visita ai figli e/o a tenerli con lui";

- è pacifico altresì - in quanto ammesso esplicitamente dalla madre in udienza, ma come risultava evidente dalle circostanze e motivazioni della sua partenza - che ella si è trasferita in Italia con i figli il 13 maggio 2012 senza la preventiva autorizzazione del padre oltre che nella piena consapevolezza del suo mancato consenso, permanendo successivamente in Italia e rifiutando di accedere alle richieste più volte rivoltegli dal marito di far rientrare i figli a Hong Kong, trattenendoli quindi in Italia, pur non avendo il diritto di decidere autonomamente sulla fissazione della loro residenza.

Il suo trasferimento in Italia è pertanto da qualificarsi illecito ex art. 3 Conv Aja (cui si ricollega l'art. 13 lett. A della convenzione medesima) in quanto è avvenuto in violazione del diritto di custodia e affidamento del padre, "diritti effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore".

Ciò posto, occorre esaminare se sussistano, quali motivi ostativi al rimpatrio dei minori, quelli richiamati dalla difesa della madre, appellandosi all'art. 13 lettere A) e B) della Convenzione.

Non appare fondata in primo luogo l'obiezione della difesa della madre - secondo la quale osterebbe al rimpatrio la situazione derogativa prevista dall'art. 13 lettera A con riferimento al fatto (come sembra potersi interpretare, essendo stato esposto in modo abbastanza confuso), che la madre aveva un titolo per rimanere in Italia con i figli sulla base dei provvedimenti emessi dall'A.G. italiana (elemento questo che attiene invero più all'illiceità del trasferimento/trattenimento che alle situazioni descritte nell'art. 13), provvedimenti che il padre non aveva impugnato (e quindi sotto il profilo di un dedotto consenso, quanto meno successivo, al trasferimento o al mancato ritorno).

Va osservato preliminarmente sotto il profilo processuale che è onere di chi si oppone al ritorno la prova delle condizioni ostativi indicate dall'art. 13 e che tale onere non è stato assolto né con riferimento alla lettera A né con riferimento alla lettera B dell'art. 13.

- 1) Con riferimento alla lettera A si osserva che il dedotto "consenso successivo del padre al trasferimento o mancato ritorno" non solo non è stato provato ma è contraddetto ampiamente da tutte le iniziative assunte dal padre fin dal 14

5  
AP

maggio ( iniziative giudiziarie assunte nell'immediatezza , denuncia penale, trattative, sms, proposizione della Convenzione dell'Aja , contenuto delle richieste fatte in sede di separazione sia a Hong Kong che al Tribunale di Varese<sup>11</sup>, conflitto di giurisdizione ) iniziative tutte volte uniformemente- e in primis - a ottenere il rientro dei figli a Hong Kong ; anche all'odierna udienza egli ha ribadito di essere disponibile a una trattativa sulla separazione ma solo a condizione che prima sia ripristinata la situazione di fatto preesistente all'illecita sottrazione, con il ritorno dei figli a Hong Kong.

Appare inoltre destituita da fondamento la tesi secondo cui la legittimità della permanenza dei minori in Italia con la mamma si fonderebbe sui provvedimenti emessi dal Tribunale di Varese nel procedimento di separazione da lei intrapreso dopo il trasferimento in Italia, provvedimenti che il padre non avrebbe impugnato.

Quanto a quest'ultimo aspetto si osserva che è documentalmente provato che il padre ha prospettato al Giudice di Varese la questione della litispendenza e che è sub iudice il conflitto di giurisdizione .

Quanto all'efficacia ostativa al rimpatrio dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Varese si rammenta che la Convenzione dell'Aja del 25/10/1980, facendo esclusivo riferimento a una situazione di mero fatto, è diretta a proteggere il minore dal trasferimento o mancato rientro "illecito" dalla o nella sua residenza abituale (art. 3) con il ripristino in via d'urgenza della situazione di fatto preesistente : essa è finalizzata a contrastare tali situazioni in quanto potenzialmente produttive di effetti dannosi per la sua personalità in formazione derivanti dall'allontanamento dal luogo in cui si svolge la sua abituale vita quotidiana . E ciò, impregiudicati eventuali diversi provvedimenti sull'affido o sul suo miglior collocamento che saranno assunti- una volta ripristinata la situazione di fatto violata- dal Giudice di merito. Come si evince dalla lettura della Convenzione (e in particolare dagli artt. 16 e 17 , ma come è stato più volte affermato anche dalla Suprema Corte, cfr. Cass n°18614 del 2008 , Cass n°17648 del 2007) , pertanto, nessun rilievo può avere rispetto alla situazione di fatto oggetto di tutela , l'avvio da parte della madre - dopo l'illecito trasferimento in Italia - di un procedimento volto a definire i rapporti coniugali e a ottenere la limitazione della potestà del padre.

Non lo ha sicuramente il provvedimento emesso il 18/9/2012 dal Presidente del Tribunale di Varese - al quale era stata comunicata la pendenza del presente procedimento-, provvedimento emesso in violazione dell'art. 16 della Convenzione ( che prevede che " *dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'at. 3 Conv Aja , le Autorità Giudiziarie dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o trattenuto non potranno deliberare nel merito dei diritti di affidamento fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione , relativa al ritorno del minore, sono soddisfatte*" ) correlato al successivo art. 17 dove prevede che " *il solo fatto che una*

<sup>11</sup> Cfr pag. 22 della memoria difensiva ex art. 706 cpc per l'udienza del 18/9/2012



*decisione sia stata presa .... non può giustificare il rifiuto di far ritornare il minore , in forza della presente Convenzione "* ( quanto alle motivazioni poste alla base del provvedimento di affidamento , esse verranno trattate successivamente , con riferimento all'art. 13 lett.B).

Non lo ha neppure il provvedimento emesso dal Tribunale di Varese il 6/6/2012, non solo per le ragioni sopra esposte ( prevalendo in ogni caso il procedimento convenzionale su quello del Giudice nazionale, anche nel caso in cui quest'ultimo Giudice abbia emesso il provvedimento ignorando la notizia dell'illecito trasferimento, cfr. Cass n°18614 del 2008) ma anche perchè provvedimento emesso inaudita altera parte e nella mancata conoscenza , da parte del Giudice , della pendenza del procedimento di separazione davanti al Tribunale di Hong Kong ( Tribunale preventivamente adito dal padre ) , circostanza questa che, pur essendo già nota alla madre<sup>12</sup>, non era stata riferita al Tribunale di Varese in sede di proposizione della domanda di separazione.

- 2) Con riferimento all'art. 13 lettera B) (che legittima l'Autorità adita a respingere la domanda, per la sussistenza del "fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile"), ritiene il Tribunale che la madre non solo non abbia dimostrato alcuna circostanza che dia una sia pur minima concretezza all'affermazione fatta in udienza secondo cui i figli , rientrando a Hong Kong, sarebbero esposti al rischio di essere uccisi o fatti "sparire" dal padre (quanto meno con riferimento specifico ai figli; la sua aggressività essendosi rivolta - secondo il suo stesso racconto- solo nei suoi confronti), ma non sia neanche riuscita ad argomentare su quali elementi ella fondi questo suo timore essendosi limitata a richiamare esclusivamente i metodi "educativi" del [redacted] già descritti nella sua denuncia: anche a voler ritenere tali comportamenti provati, non può non rilevarsi come essi, per quanto inappropriati e eccessivi, non appaiano indicativi di un intento del [redacted] di far del male ai figli, né abbiano infatti determinato la madre ad assumere- all'epoca- iniziative di tutela nei confronti dei bambini; essi inoltre non paiono aver indotto nei bambini sentimenti di paura nei confronti del padre ; al contrario : i bambini , per quanto riferito dalla stessa madre - ma come emerge anche dalle indagini dei SS e dagli sms in atti- sono sereni, non traumatizzati, desiderosi della vicinanza della figura paterna con la quale si rapportano volentieri; non sono mai state riferite circostanze - né durante la convivenza in Cina né in occasione degli incontri in Italia - nei quali i bambini abbiano mostrato dei disagi nella relazione con il padre; all'udienza del 18/9/2012 , d'altra parte, la madre ha acconsentito a un'ampia e libera frequentazione tra i figli e il padre (con l'unico limite del divieto di espatrio dall'Italia); essendole stato chiesto in udienza

<sup>12</sup> Come confermato all'udienza dalla madre che aveva già ricevuto la notifica dei provvedimenti emessi dal Tribunale della Famiglia di Hong Kong il 14/5/2012 in data anteriore al deposito del ricorso di separazione



come fossero andati i recenti incontri tra padre e figli ha risposto "i bambini ritornano sereni dagli incontri con il padre e sono felici di vederlo".

Preso atto di queste dichiarazioni provenienti dalla stessa madre il Tribunale ha ritenuto superfluo l'approfondimento richiesto dal PM consistente nell'osservazione- in un contesto protetto- del rapporto tra padre e figli.

Ritiene quindi il Tribunale che, pur in presenza di una situazione di accesa conflittualità tra i genitori (come è possibile dedurre non solo dall'episodio di ottobre 2011, ma anche da quello del 12 maggio che ha posto la madre in una situazione di preoccupazione e agitazione tale da determinarsi a partire per l'Italia allo sola prospettiva di dover ripristinare la convivenza con il marito), non vi siano elementi per ipotizzare che i figli possano incorrere in seri rischi per la loro incolumità fisica e psicologica nel caso in cui facciano rientro a Hong Kong, recuperando l'ampio rapporto con il padre che hanno sempre avuto fino al 12/5/2012, tanto più se la madre dovesse- come ha ipotizzato- rientrare in Cina insieme a loro.

In assenza delle ragioni ostative indicate nell'art. 13 Conv Aja, ne va pertanto disposto l'immediato rimpatrio a Hong Kong

Si rigetta la richiesta di condannare la madre a rifondere al ricorrente i costi e le competenze del procedimento, rilevando come l'art. 7 della L. 64/1994 preveda una partecipazione all'udienza solo eventuale del ricorrente (la persona che ha presentato la richiesta "può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita") e non richieda, in ogni caso, che sia assistito e rappresentato nel procedimento da un difensore; le circostanze poste alla base delle sue allegazioni peraltro erano tutte documentalmente provabili (e ampiamente documentate in atti); si è tenuto infine conto - per quanto rileva ai fini dell'art. 26 della Convenzione- anche del fatto che il comportamento della madre successivo all'espatrio non si è mai concretizzato in condotte volte a nascondere il luogo in cui si trovavano i figli, a impedirne i contatti con il padre o a sottrarsi al presente procedimento

PQM

Visti gli artt 7 e segg. L.15/1/1994 n.64 e 2 e segg della Convenzione dell'Aja 25/10/1980, in accoglimento della richiesta presentata dal padre, [REDACTED]

DISPONE

L'immediato rimpatrio di [REDACTED] MATTEO e di [REDACTED] GINEVRA nel luogo di residenza abituale di Hong Kong

MANDA

al PM presso il Tribunale per i Minorenni per l'esecuzione del presente decreto

Si notifici:

-via fax all'Ufficio Centrale della Giustizia Minorile c/o il Ministero di Grazia e Giustizia:



- vista l'urgenza via fax ai difensori della madre; alla madre a mezzo Polizia Municipale  
a [REDACTED] via fax al padre e ai suoi avvocati presso il domicilio eletto  
si comunichi al PM sede  
Milano, 15/11/2012

il Presidente

